

Guida al decreto legge "Cura Italia" Disposizioni fiscali

18 marzo 2020



La fiscalità ai tempi del Coronavirus

Premessa

Su proposta del Consiglio dei Ministri ieri è stato promulgato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 denominato "Cura Italia" recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il presente documento riassume in forma schematica le principali misure adottate in ambito fiscale introdotte dal decreto aventi efficacia immediata.

Rimaniamo a disposizione per i necessari approfondimenti

La fiscalità ai tempi del Coronavirus

Articolo	Sintesi
Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo 2020 <i>(articolo 60)</i>	Tutti i versamenti fiscali e contributivi scaduti il 16 marzo , sono rinviati: <ul style="list-style-type: none">- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,- al 31 maggio per gli altri contribuenti.
Sospensione dei versamenti <i>(articolo 61)</i>	<p>Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per tutti i contribuenti con, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di Euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020.</p> <p>Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'IVA, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica <u>soluzione entro il 31.05.2020</u>. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi fino a 5 rate mensili (senza interessi), sempre a decorrere dal 31.05.2020.</p>
Sospensione degli altri adempimenti fiscali <i>(articolo 62)</i>	<p>Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30.06.2020. In particolare, il riferimento è agli adempimenti dichiarativi che scadono nell'arco temporale interessato (la dichiarazione IVA scade ordinariamente il 30 aprile di ogni anno).</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31.03.2020.</p>
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti <i>(articolo 61 comma 2)</i>	<p>La sospensione fino al 30.04.2020 dei versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub. Per i soggetti operanti nel settore turistico sono sospesi anche i versamenti iva relativi alla liquidazione di marzo 2020.</p> <p>Un'ultima categoria di soggetti a cui si applica la sospensione dei versamenti IVA (con scadenza a marzo 2020) è definita in base al requisito territoriale, a prescindere dai ricavi 2019, e richiede che il contribuente abbia domicilio fiscale, sede legale o sede operativa ubicata nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>Per tutte le categorie particolari i versamenti sospesi vanno effettuati entro il 31 maggio 2020, con facoltà di rateizzare fino a 5 rate di pari importo mensile (senza sanzioni e interessi).</p>

La fiscalità ai tempi del Coronavirus

<p>Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione</p> <p>(articolo 68)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020 per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,➤ avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,➤ avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,➤ atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,➤ ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>I versamenti così sospesi dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, pertanto entro il 30.06.2020.</p> <p>Mentre per quanto concerne la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020; e la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo, queste dovranno essere versate entro il 31.05.2020.</p>
<p>Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio</p> <p>(articolo 62, comma 7)</p>	<p>Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi per l'anno precedente non superiori a 400.000 Euro, i compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31.03.2020, non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Tali soggetti che opteranno per la non applicazione della ritenuta d'acconto, dovranno presentare apposita dichiarazione attestante la sussistenza di tali requisiti.</p> <p>Le ritenute dovranno comunque essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio dal percettore.</p> <p>Tuttavia è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando le ritenute dovute in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni.</p>
<p>sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello</p> <p>(articolo 67)</p>	<p>Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>Nello stesso periodo sono inoltre sospesi i termini per fornire risposte alle istanze di interpello, anche a seguito di presentazione di documentazione integrativa.</p> <p>Per quanto riguarda la istanza di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini previsti per la risposta sono iniziati a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>Durante il periodo di sospensione, la consulenza giuridica e la presentazione delle predette istanze è consentita solo per via telematica tramite l'utilizzo della posta certificata (PEC)</p> <p>La sospensione si applica anche in deroga all' art.3, comma 3 della legge n.212/2000, riguardanti i termini di decadenza e di prescrizione per gli accertamenti di imposta.</p>

La fiscalità ai tempi del Coronavirus

<p>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</p> <p><i>(articolo 64)</i></p>	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di Euro stanziati per l'anno 2020.</p> <p>Le disposizioni attuative saranno dettagliate in un successivo decreto.</p>
<p>Credito d'imposta contratti di Locazione botteghe e negozi</p> <p><i>(articolo 65)</i></p>	<p>Per il 2020 agli esercenti attività d'impresa è concesso, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, e per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).</p> <p>Il credito d'imposta non è applicabile alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11/3/2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione.</p>
<p>Incentivi fiscali per le erogazioni liberali</p> <p><i>(articolo 66)</i></p>	<p>Le erogazioni liberali in denaro e in natura, a favore dello stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche e fondazioni volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche/enti non commerciali al 30%, per un importo non superiore a 30.000 Euro.</p> <p>Per i soggetti che esercitano attività d'impresa la deduzione dal reddito imponibile avviene in base alle disposizioni dell'articolo 27 L. 133/1999.</p> <p>Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p>
<p>Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. <i>(articoli 27-28-29, 30 e 38)</i></p>	<p>È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 Euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro.</p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, l'indennità di 600 Euro spetta a condizione che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo.</p> <p>L'indennità di 600 Euro spetta anche ai lavoratori dello spettacolo, iscritti al relativo fondo pensioni, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui derivi un reddito non superiore a 50mila Euro.</p> <p>Secondo una prima analisi risultano pertanto esclusi dall'indennità i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).</p>

La fiscalità ai tempi del Coronavirus

<p>Sospensione udienze e differimento dei termini (<i>articolo 83</i>)</p>	<p>Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze, in calendario dal 9 marzo al 15 aprile 2020, riguardanti procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.</p> <p>Nello stesso periodo dal 9 marzo al 15 aprile sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.</p> <p>Sempre nello stesso periodo dal 9 marzo al 15 aprile sono sospesi i termini per la notifica di ricorsi in primo grado avanti le Commissioni Tributarie.</p>
<p>Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (<i>articolo 54</i>)</p>	<p>Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.</p> <p>Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.</p>
<p>Sospensione rimborso prestiti Pmi (<i>articolo 56</i>)</p>	<p>Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.</p> <p>La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data alle medesime condizioni.</p> <p>Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.</p> <p>I soggetti beneficiari di questa misura non devono avere debiti deteriorati ed è richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p>
<p>Premio per il lavoro svolto nella sede (<i>articolo 63</i>)</p>	<p>Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.</p> <p>Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>I sostituti d'imposta possono compensare l'incentivo erogato mediante ai sensi dell'art 17 dlgs 241/1999.</p>

La fiscalità ai tempi del Coronavirus

<p>Differimento termini approvazione bilancio</p> <p><i>(articolo 106)</i></p>	<p>Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Le Spa, Srl, Sapa e società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.</p> <p>Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.</p> <p>Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ.</p> <p>Con riferimento alle società quotate, alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative ed alle mutue assicuratrici, ulteriori specifiche norme sono previste per la designazione del rappresentante nelle assemblee ordinarie e straordinarie anche ove lo statuto disponga diversamente</p>
<p>Misure di sostegno finanziario alle imprese</p> <p><i>(articolo 55) - credito d'imposta da DTA</i></p>	<p>Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari (sia di natura commerciale che finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti (a tali fini si ha inadempimento nel momento in cui il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;- eccedenze di agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica); <p>Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti citati, devono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% dei crediti commerciali. Su tale valore viene calcolato il credito d'imposta, che nei casi ordinari ammonta al 24% (aliquota IRES). Possono essere considerate generatrici di credito d'imposta anche le attività per imposte anticipate (DTA) non ancora iscritte in bilancio.</p> <p>I crediti ceduti possono essere considerati per un importo massimo di 2 miliardi di euro da verificare su base annuale ed a livello aggregato di gruppo.</p> <p>I crediti d'imposta non concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e possono essere utilizzati in compensazione, ovvero possono essere ceduti o chiesti a rimborso.</p> <p>Tale agevolazione, già vigente nella precedente disposizione del DL 34/2019, verrebbe di fatto estesa, facendo venir meno le limitazioni sia di carattere territoriale (non più solo le società operanti nel "Mezzogiorno"), sia di "contesto" (non è più necessario che la trasformazione in credito d'imposta avvenga a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale). Il beneficio è precluso alle società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza, e non opera in caso di cessione di crediti infragruppo. La nuova norma richiama espressamente le modalità di esercizio dell'opzione previste nell'art. 11 del DL 59/2016 (chiarito con la circolare n. 32/2016) che in determinati casi prevedono la corresponsione di un canone dell'1,5% sull'ammontare delle imposte anticipate trasformate in credito.</p>

La fiscalità ai tempi del Coronavirus

Contatti



**Stefano Guerreschi, Partner,
Commercialista**

T: +39 030 2888 651

stefano.guerreschi@osborneclarke.com



**Mario Mor, Senior Associate,
Commercialista**

T: +39 030 2888 655

mario.mor@osborneclarke.com



**Stefano Sciacchitano, Senior Associate,
Commercialista**

T: +39 02 5413 1756

stefano.sciacchitano@osborneclarke.com



Valentina Facchini, Commercialista

T: +39 030 2888 641

valentina.facchini@osborneclarke.com

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura confidenziale e potrebbero essere coperte da segreto professionale. Il documento è stato predisposto da Osborne Clarke. Nessuna persona, ad esclusione del destinatario potrà fare uso o affidamento sul presente senza il nostro previo consenso scritto. Di conseguenza, non accettiamo alcuna responsabilità in relazione al presente nei confronti di persone o entità se non il destinatario. Grafici eventualmente contenuti nel presente documento sono inseriti allo scopo di facilitare la comprensione dell'analisi ivi contenuta e non potranno sostituirsi ad una lettura accurata dell'intero documento.